



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



GAL Carso – LAS Kras

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Asse IV Leader

Piano di Sviluppo Locale 2007-2013

Gruppo di Azione Locale Carso

Lokalna Akcijska Skupina Kras

Misura 412 Gestione dell'ambiente/territorio

Azione 1 Cura e valorizzazione del paesaggio rurale

Intervento 1 Qualificazione dei percorsi-itinerari esistenti mediante progetti dimostrativi

BANDO PER LA QUALIFICAZIONE DEI PERCORSI-ITINERARI ESISTENTI MEDIANTE PROGETTI DIMOSTRATIVI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di GAL Carso – LAS Kras
a Trieste – Trst con Deliberazione del 16 dicembre 2013.

Il Presidente
Franc Fabec

INDICE

CAPO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|---|
| Articolo 1 - Oggetto e finalità | 4 |
| Articolo 2 - Definizioni..... | 4 |
| Articolo 3 - Area di intervento | 4 |
| Articolo 4 - Soggetti beneficiari..... | 4 |

CAPO II -CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE5

| | |
|---|---|
| Articolo 5 - Requisiti di ammissibilità..... | 5 |
| Articolo 6 - Interventi finanziabili..... | 6 |
| Articolo 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili..... | 6 |
| Articolo 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi..... | 7 |

CAPO III -RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

| | |
|---|---|
| Articolo 9 -Risorse finanziarie disponibili..... | 8 |
| Articolo 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto..... | 8 |

CAPO IV - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

| | |
|--|----|
| Articolo 11 - Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione . | |
| Articolo 12 - Approvazione della graduatoria ed esclusioni..... | 11 |
| Articolo 13 - Concessione del contributo | 11 |
| Articolo 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento) | 12 |
| Articolo 15 - Inizio e conclusione degli interventi | 13 |
| Articolo 16 - Spesa dei beneficiari e rendicontazione | 13 |
| Articolo 17 - Varianti..... | 15 |

CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

| | |
|---|----|
| Articolo 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità..... | 16 |
| Articolo 19 - Controlli..... | 18 |

CAPO VI - RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO

| | |
|---|----|
| Articolo 20 - Riduzioni dell'aiuto | 18 |
| Articolo 21 - Decadenza, revoche e annullamento | 18 |

CAPO VII - NORME FINALI

| | |
|---|----|
| Articolo 22 - Controversie..... | 19 |
| Articolo 23 - Rinvio a norme e disposizioni amministrative..... | 19 |
| Articolo 24 - Trattamento dei dati personali | 20 |
| Articolo 25 - Pubblicazione del bando e informazioni | 20 |
| Allegati | 20 |

CAPO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla Misura 412 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio rurale", Intervento 1 "Qualificazione dei percorsi-itinerari esistenti mediante progetti dimostrativi", del Gruppo di Azione Locale Carso - LAS Kras Soc. cons. a r. l. (in seguito denominato GAL), approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dallo Stato Italiano.
2. Obiettivo dell'azione è la valorizzazione del paesaggio rurale ovvero, in questo caso, delle aree forestali come fattore di attrattività turistica attraverso interventi di cura e miglioramento dettati da esigenze sia di conservazione per il loro valore ambientale e storico-culturale, che di fruizione per il tempo libero e il soggiorno turistico.
3. L'azione si concretizza in interventi di qualificazione dei percorsi-itinerari esistenti mediante progetti dimostrativi aventi l'obiettivo di valorizzare il territorio in funzione del turismo sostenibile, attraverso il recupero a fini dimostrativi di aree forestali, quali elementi rappresentativi del territorio carsico.
4. I progetti dimostrativi, di cui al comma precedente, sono finalizzati a valorizzare in termini di pubblica utilità le aree forestali interessate, le quali, pertanto, non sono destinate a fini produttivi ma alla conservazione dell'ambiente naturale in complementarietà con le iniziative di valenza turistica del territorio del GAL.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) piccoli manufatti rurali: a titolo esemplificativo e non esaustivo sono muretti a secco; in ogni caso, non devono essere beni a servizio di attività produttive. Non sono, inoltre, riconducibili a questa categoria i beni immobili con destinazione d'uso residenziale o agricola, pertinenze incluse;
 - b) aree degradate: si intendono i terreni boscati abbandonati o incolti con assenza di interventi colturali di sfollo o diradamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. b) e c) del D.P.Reg. 0259/Pres. del 27/10/2001;
 - c) progetto integrato: progetto che si caratterizza per i seguenti elementi:
 - c.1) l'intervento deve coinvolgere almeno due soggetti;
 - c.2) ciascun soggetto presenta domanda di aiuto per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;
 - c.3) una scheda progettuale comune (Allegato B), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di aiuto, definisce gli elementi di integrazione tra due sub-progetti di cui alla lettera c.2);
 - c.4) ciascun soggetto è responsabile dell'attuazione del progetto integrato e la mancata realizzazione di un sub-progetto comporta la decadenza dall'aiuto di entrambi i soggetti coinvolti nel progetto integrato, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 21.

Articolo 3 - Area di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:

| Comune | Provincia | Area rurale PSR 2007-2013 |
|------------------|----------------------|---------------------------|
| Savogna d'Isonzo | Provincia di Gorizia | C1 |
| Sagrado | | B1 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|----|
| Fogliano-Redipuglia (P) | | B1 |
| Doberdò del Lago | | B1 |
| Ronchi dei Legionari (P) | | B1 |
| Monfalcone (P) | | B1 |
| Duino Aurisina | Provincia di Trieste | C1 |
| Sgonico | | C1 |
| Monrupino | | C1 |
| Trieste (P) | | A1 |
| San Dorligo della Valle | | C1 |
| Muggia | | C1 |

2. I Comuni contrassegnati nella tabella di cui al comma 1 con “(P)” sono i comuni parzialmente inclusi nel territorio del GAL, delimitati ai sensi della direttiva 75/273/CEE ovvero, per il Comune di Trieste, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n. 33/2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Gli interventi oggetto di aiuto, pertanto, riguardano esclusivamente il territorio di tali Comuni incluso nel territorio del GAL.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell’aiuto sono i privati proprietari di boschi e foreste del territorio del GAL, con destinazione urbanistica agricolo forestale, siano essi persone fisiche o persone giuridiche (imprese del commercio o del turismo, aziende agricole, associazioni, comunioni familiari o consorzi vicinali).
2. I beneficiari individuati al comma 1, possono presentare domanda di aiuto singolarmente o dando vita ad un progetto integrato così come definito all’art. 2 lett. c) del bando.

CAPO II - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Articolo 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali ovvero: legittimazione del richiedente; rispetto dei termini di presentazione della domanda; correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo articolo 11; localizzazione dell’intervento nel territorio di cui all’articolo 3 del presente bando;
 - b) generali ovvero: coerenza dell’intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando; divieto di cumulo dell’aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa; proprietà del fondo oggetto di intervento; il richiedente se impresa non deve ritrovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all’articolo 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine di cui all’articolo 11, comma 2.

Articolo 6 - Interventi finanziabili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che rispettano le finalità di cui all’articolo 1.

2. Gli interventi ammissibili rispettano le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7.
3. Nel caso in cui l'intervento riguardi più particelle catastali queste devono essere contigue, per tutte le tipologie di progetto, compreso il progetto integrato.
4. Gli interventi ammissibili a finanziamento rispettano il limite minimo di spesa ammissibile totale di € 25.000,00 e il limite massimo di spesa ammissibile totale di € 62.000,00.
5. Nel caso di progetti integrati i limiti di spesa di cui al comma 4 sono valutati come segue:
 - a) il limite di spesa deve essere rispettato da ogni singolo sub-progetto;
 - b) il limite massimo di spesa si calcola sulla sommatoria degli investimenti previsti dai due sub-progetti.

Articolo 7 - Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
 - a) *interventi non produttivi* ovvero: spese per la realizzazione di interventi selvicolturali a macchiatico negativo, costruzione o recupero di pozzi e stagni, costruzione di mangiatoie e impianti di specie frugifere finalizzati alla creazione di habitat diversificati ed ecotonali e favorevoli alla conservazione delle specie protette, di cui all'art. 59 della L.R. 9/2007, e all'avifauna, di cui alla Direttiva 79/409/CEE e alla legge 157/1992;
 - b) *realizzazione, ripristino o sistemazione di vie di accesso e aree di sosta per facilitare la pratica di attività sportive e del tempo libero (passeggiate, corsa podistica, ciclismo, equitazione, birdwatching, ecc.).* Non sono ammissibili gli interventi di realizzazione e manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale volta a consentire o facilitare il transito dei mezzi a motore, con l'eccezione degli interventi finalizzati a consentire l'attività di vigilanza;
 - c) *realizzazione di aree di sosta attrezzate*, compreso il recupero di piccoli manufatti rurali come definiti all'articolo 2;
 - d) *realizzazione e posa in opera di cartellonistica specifica*;
 - e) *produzione e diffusione di materiale illustrativo e promozionale, anche di natura multimediale*;
 - f) *acquisizione di servizi di consulenza specialistica* per la progettazione dell'intero intervento per un importo massimo di € 5.000,00;
 - g) *spese generali*, comprese le spese tecniche, nella misura del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Nelle spese generali sono comprese altresì le spese per consulenze tecnico-specialistiche connesse alla predisposizione degli allegati alla domanda di aiuto (con esclusione della mera predisposizione della domanda di aiuto) e le spese per garanzie fideiussorie direttamente collegate all'esecuzione dell'intervento finanziato in linea con quanto stabilito dalle Linee Guida del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010).
2. Le spese di cui al comma 1, lettere c) d) ed e) sono accessorie rispetto all'investimento principale di cui al comma 1, lettere a) e b) e la loro somma non può essere superiore al 40% della somma delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. La somma delle spese di cui al comma 1, lett. f) e g) non può superare il 25% dell'intero investimento.
4. Non sono ammissibili le spese per:

- a) l'acquisto di terreni;
 - b) interventi relativi a fabbricati;
 - c) interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti funzionali;
 - d) l'acquisto di attrezzature o materiali usati;
 - e) l'acquisto di veicoli;
 - f) gli interessi passivi;
 - g) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 100,00;
 - h) attività di carattere accessorio quali spese di trasporto, carico e scarico, smontaggio e montaggio, trasferta;
 - i) l'acquisto di materiale di facile consumo;
 - l) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ad esclusione dell'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
 - n) lavori eseguiti con apporti di lavoro proprio (lavori in economia).
5. Nel caso di progetti integrati, le spese di cui al comma 1 lett. e) e f) devono essere sostenute esclusivamente da uno dei due soggetti partecipanti al progetto.
 6. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i casi di preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 40 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni, e dagli artt. 33 e 34 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
 7. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su eventuali bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'articolo 34 del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
 8. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'articolo 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
 9. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo articolo 23 del bando stesso.
 10. In ottemperanza all'articolo 31 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, non è ammissibile la spesa sostenuta a favore di soggetti (società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado) con i quali il beneficiario è in rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione dell'aiuto.

Articolo 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'articolo 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti elencati negli articoli 5, 6 e 7 del bando sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

| Criteri di selezione | | Punti assegnati |
|---|--|-----------------|
| Criterio | Parametro di selezione | |
| Localizzazione dell'intervento | L'intervento riguarda un territorio interno all'area B1, come individuato all'art. 3 del presente bando. | 5 |
| | L'intervento riguarda un territorio interno alle aree A1 e C1, come individuato all'art. 3 del presente bando. I punti assegnati con questo parametro non si sommano ai punti assegnati con l'altro parametro (riferito alle aree B1) dello stesso criterio, di cui sopra. | 10 |
| Qualità del progetto in relazione alle modalità di recupero delle parti degradate del territorio carsico con soluzioni che incentivino la fruizione dello stesso ai fini turistici. | Il progetto prevede la pulizia dell'intera area oggetto dell'intervento con tecniche di bonifica e decespugliamento idonee (es. cercinatura, diserbo ecc., estirpazione) da piante secche e morte in piedi e da specie alloctone dannose per la salute umana, come da L.R. 9/2007 (allegato A della Legge), ovvero: Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Senecio inaequidens. | 10 |
| | Progetto che prevede soluzioni tecniche funzionali anche all'attività di didattica o di divulgazione culturale. | 5 |
| | Progetto riguardante un'area collegata a siti di valenza storico-culturale da percorsi pedonali o cicloescursionistici. | 5 |
| | Progetto riguardante un'area collegata da percorsi pedonali o cicloescursionistici a borghi o ad aziende agricole che conservano elementi architettonici o paesaggistici tipici del Carso | 5 |
| Associazioni che aderiscono al progetto (le associazioni devono avere sede nell'area del GAL, come da articolo 3) | Associazione con un ruolo attivo di volontariato non retribuito e con impegno per un anno alla cura, pulizia e manutenzione del bosco anche con la ulteriore collaborazione o supervisione di tecnici, enti ed altre organizzazioni specializzate nel campo della manutenzione del bosco. | 5 |
| | Associazione con un ruolo attivo di volontariato non retribuito e con impegno per un anno all'organizzazione all'interno del bosco di attività formative, culturali e/o sociali (Allegato F). | 5 |
| Numero di proprietari associati tra loro come beneficiari di progetti integrati (cfr. comma 4 di questo articolo) | Da 2 a 5 | 5 |
| | Da 6 a 10 | 10 |
| | Più di 10 | 15 |
| <i>Totale massimo assegnabile</i> | | <i>60</i> |

4. Ai fini del computo del 'Numero di proprietari organizzati tra loro per essere beneficiari di progetti integrati', vanno consegnati unitamente alla domanda l'Allegato A, debitamente compilato, e i documenti in esso indicati.
5. Nel caso di progetti integrati, il punteggio sarà assegnato come valore medio tra i punteggi ottenuti da ciascun sub-progetto applicando i criteri di selezione di cui al comma 2.
6. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda di aiuto che avrà raccolto il maggior numero di punti col criterio 'Numero di proprietari organizzati tra loro per essere beneficiari di progetti integrati'; quindi, in caso di ulteriore parità, alle domande che raccolgono il maggior numero di punti col criterio 'Associazioni come partner del beneficiario'; quindi, in caso di ulteriore parità, alle domande che raccolgono il maggior numero di punti col criterio 'Qualità del progetto in relazione alle modalità di recupero delle parti degradate del territorio carsico con soluzioni che incentivino la fruizione dello stesso ai fini turistici'. In caso di ulteriore parità, il GAL procederà al sorteggio, in seduta pubblica preventivamente comunicata ai soggetti interessati e presentatori della relativa domanda di aiuto.
7. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
8. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando.

CAPO III -RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Articolo 9 -Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 150.000,00. Sono così ripartite:

| RISORSE DISPONIBILI | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| FEASR | COFINANZIAMENTO NAZIONALE | TOTALE |
| € 66.000,00 | € 84.000,00 | € 150.000,00 |

Articolo 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale concesso:
 - a) alle imprese in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, L352 - nella misura del 80% della spesa ritenuta ammissibile. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia già percepito aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale pari a 200.000,00 euro di contributo pubblico nel triennio.
 - b) ai privati che non sono titolari di attività di impresa come contributo in conto capitale - al di fuori del regime "de minimis" in quanto aiuto privo di finalità produttive/commerciali - nella misura del 80% della spesa ritenuta ammissibile.
2. Il limite minimo di aiuto per progetto è di euro 20.000,00.
3. Il limite massimo di aiuto per progetto è di euro 49.600,00.

4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 40% della spesa ammissibile.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Articolo 11 - Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb), e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA), utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione sarà consegnata in originale (bollata ai sensi di legge, fatti salvi i casi di esenzione) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: GAL Carso - LAS Kras, presso la sede operativa all'interno del palazzo della Provincia di Trieste, in piazza Vittorio Veneto, 4 a Trieste. Per le consegne e le informazioni fare riferimento all'ufficio operativo del GAL Carso - LAS Kras, agli stessi indirizzi e ai suoi orari per il pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 – 12.00, anche al telefono 040 3798522, oppure via email all'indirizzo: info@galcarso.eu.
3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre i termini di cui al comma 2 e 3 non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura:

PSL 2007-2013 del GAL Carso – LAS Kras
Misura 412, Azione 1, Intervento 1
“Qualificazione dei percorsi-itinerari esistenti mediante progetti dimostrativi”
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli articoli 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) copia degli atti dal quale si evinca la legittimazione alla sottoscrizione della domanda di aiuto, nel caso in cui il beneficiario sia un'associazione e con particolare riferimento ai diritti di utilizzo del beneficiario sui luoghi oggetto dell'intervento;

c) copia del titolo di proprietà del fondo oggetto dell'intervento da parte del richiedente e, nel caso di associazioni, da parte delle persone coinvolte che hanno diritti di proprietà sull'area oggetto dell'intervento;

d) relazione generale sull'intervento (Allegato A) con la quale si descrive il progetto, si definiscono le finalità del progetto, la coerenza con gli obiettivi dell'articolo 1 del bando e si indicano in modo analitico gli interventi che si intendono realizzare, i costi e le tempistiche di esecuzione;

e) copia dell'estratto di mappa - in scala 1:5000 (o altra scala idonea) – relativo alle superfici interessate dagli interventi progettuali, con indicazione del sentiero dimostrativo che si intende realizzare o rinnovare, come da articolo 1 comma 3 lettera a) e dell'esatta ubicazione degli investimenti che si intendono seguire;

f) dichiarazione, resa ai sensi dell'Allegato E), di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento sulla proprietà e impegno al rispetto di tutti i vincoli derivanti dall'accettazione del contributo;

g) per i lavori di cui all'articolo 7 comma 1 lettere a), b) ed e):

1. copia del progetto;

2. copia della richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi, già presentata al Comune entro la scadenza dei termini del presente bando, e dichiarazione, resa da un tecnico abilitato, della rispondenza degli interventi alla normativa vigente;

3. se già presenti, copia degli idonei titoli abilitativi all'avvio dei lavori e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante l'avvio dell'intervento;

4. descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica;

5. perizia asseverata prevista dall'articolo 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, elaborata secondo il modello di cui all'Allegato C), e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 1 e 6 del presente bando. Alla perizia è allegato il computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzi regionali in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzo, il computo metrico riporta l'analisi dei prezzi che ne attesta la congruità;

h) per l'acquisto di attrezzature e cartellonistica: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'Allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'articolo 21, co. 1, lett. a), del regolamento approvato con d.p.reg. n. 040/Pres. del 2011;

i) per l'acquisizione di servizi : tre offerte di preventivo in concorrenza o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre offerte, dichiarazione di un tecnico qualificato attestante l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell'aiuto, allegando una specifica relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato E), attestante:

1. di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'articolo 31 della L.R. 7/2000 a fronte dei rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado ai fini della concessione dell'aiuto;

2. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 18/2003;

3. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando;
4. che l’IVA sugli investimenti previsti dalla domanda di aiuto non è recuperabile dal beneficiario.
5. che, nell’arco dell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non ha ottenuto contributi pubblici a titolo “de minimis”, in qualsiasi forma e per qualsiasi iniziativa.
7. Nel caso di progetti integrati, i richiedenti dovranno presentare al GAL una scheda progettuale comune per l’intervento complessivo, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B), dalla quale dovrà risultare chiaramente la parte di competenza di ciascun soggetto (sub-progetto). Per ciascun sub-progetto, dovrà essere presentata dal richiedente una specifica domanda di aiuto, sulla base di quanto indicato ai commi del presente articolo. In riferimento a quanto indicato al comma 5, il plico dovrà contenere sia la scheda progettuale comune di cui al presente comma, che le singole domande di aiuto con i rispettivi allegati.
8. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.
9. La mancanza della documentazione prevista da questo articolo e degli Allegati, determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.

Articolo 12 - Approvazione della graduatoria ed esclusioni

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e l’elenco delle domande non ricevibili o non ammissibili, con l’indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all’articolo 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali contro deduzioni.
3. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del GAL Carso-LAS Kras: www.galcarso.eu e www.laskras.eu .
4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 13 - Concessione del contributo

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell’ammissione a finanziamento con decisione individuale di finanziamento, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l’importo dell’aiuto, le prescrizioni e i termini per l’avvio e la conclusione dell’intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all’articolo 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l’aiuto non viene concesso.
3. L’aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Articolo 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di acconto (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (articolo 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011);
 - b) acconti (pagamenti intermedi): nella misura massima del 80% dell'aiuto pubblico ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile;
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (Articolo 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e conforme nel suo contenuto, a quanto prescritto dall'articolo 56, paragrafo 2, secondo capoverso del Reg.(CE) 1974/2006 della Commissione, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
4. Alla domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) Anticipazione: fideiussione o dichiarazione di cui al comma 2, letta a) conforme, nel suo contenuto, a quanto prescritto dall'articolo 56, paragrafo 2, secondo capoverso del Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione;
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo articolo 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione degli interventi e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Articolo 15 - Inizio e conclusione delle operazioni

1. Il beneficiario dà inizio alle operazioni finanziate dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 30.10.2014, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 36 del Reg. di attuazione generale n.40/Pres.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone l'effettiva realizzazione degli interventi proposti.

Articolo 16 - Spesa dei beneficiari e rendicontazione

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.

2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 2008, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario.
4. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo divise secondo le varie tipologie di spesa ammissibili di cui all'articolo 7;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 1. che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 2. che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 3. per le opere edili, ove non già allegati alla domanda di aiuto, copia del progetto esecutivo;
 4. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'articolo 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 5. altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

8. Ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) relazione su quanto realizzato, che illustri la coerenza tra domanda presentata, documenti già allegati alla domanda di finanziamento e alla domanda di acconto e che elenchi, infine, i documenti allegati alla relazione stessa, come da seguenti lettere di questo comma;
 - b) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
 - c) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - e) copia del materiale promozionale, nonché degli elaborati e della documentazione prodotti dai consulenti, in corrispondenza delle spese ammesse a contributo;
 - f) per le opere infrastrutturali:
 - 1. ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori;
 - 2. perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - 3. i seguenti documenti:
 - i. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - ii. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, impianti e spese generali;
 - iii. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - iv. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - 4. copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - 5. richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - 6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - i) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
9. Con riferimento all'articolo 15, comma 4, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata copia della documentazione attinente le attività svolte.

Articolo 17 - Varianti

- 1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
- 2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'articolo 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) variazione dei prezzi di mercato;
 - c) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - d) utilizzo dell'economie di cui alle lettere b) e c) per le finalità di cui alla lettera a) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'articolo 10, comma 5 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'articolo 9 comma 3.

CAPO V - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Articolo 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 e del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 1. non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 2. non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 3. realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 4. mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 5. conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
 6. consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento;
 7. rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

8. non spostare i beni oggetto di contributo al di fuori della territorio indicato dall'articolo 3 del presente bando.

b) Impegni accessori:

1. comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'articolo 17 del bando;
2. rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
3. mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
4. rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
5. corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

6. per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:

1. la descrizione dell'intervento;

2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;

3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";

4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;

5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

6. l'emblema della Repubblica italiana.

Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa. Il logo e l'emblema di cui ai precedenti numeri 5. e 6. devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, Autorità di Gestione del PSR.

7. rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;

8. 8. corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. Il beneficiario, o suo rappresentante, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione di cui al comma 1, lettera a), punti 5 nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La

documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

5. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie e sul quale dovranno essere riprodotte le informazioni di cui all'Allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006 secondo le soluzioni grafiche contenute nel documento "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR.

Articolo 19 - Controlli

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.
3. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'articolo 11, comma 6, lett. h) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.

CAPO VI - RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO

Articolo 20 - Riduzioni dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Articolo 21 - Decadenza, revoche e annullamento

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del presente bando;
 - d) mancato conseguimento delle finalità dell'aiuto.
2. Per quanto riguarda i progetti integrati, nel caso in cui uno dei beneficiari non possa procedere all'attuazione del sub-progetto di propria competenza a causa di impossibilità sopravvenuta, non dipendente da propria volontà, il sub-progetto a questo collegato potrà essere realizzato, previa espressa conferma del finanziamento, a condizione che:

- a) il sub-progetto sia già stato avviato alla data in cui si è verificata la causa di impossibilità a realizzare il progetto integrato;
 - b) il sub-progetto rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando per i progetti diversi da quelli integrati (progetti “singoli”) e, previa nuova valutazione da parte del GAL, ottenga un punteggio utile ai fini del finanziamento.
3. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII - NORME FINALI

Articolo 22 - Controversie

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 23 - Rinvio a norme e disposizioni amministrative

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
- a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
 - d) regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);
 - e) legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), e successive modifiche e integrazioni;
 - f) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: “Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;
 - h) “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite portale SIAN, l'AgEA.

Articolo 25 - Pubblicazione del bando e informazioni

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Carso – LAS Kras.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.galcarso.eu).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Allegati

Allegato A): modello di relazione generale sull'intervento

Allegato B): presentazione del progetto integrato;

Allegato C): modello di perizia asseverata;

Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico;

Allegato E): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Allegato F): lettera di adesione come partner;